



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Le misure di sicurezza

3 ottobre 2025

Dott. Mario Arbotti

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Insegnamento di Diritto penale

LE MISURE DI SICUREZZA

- misure sanzionatorie destinate a neutralizzare la **pericolosità sociale** di determinate tipologie di rei
- mentre la pena incentra su di sé funzioni **retributive** e di **prevenzione generale**, la misura di sicurezza assolve una funzione **specialpreventiva** → rieducazione, cura, controllo, neutralizzazione del soggetto pericoloso (sistema del c.d. **doppio binario**)
- **destinatari** → soggetti imputabili socialmente pericolosi (applicazione congiunta alla pena); soggetti semi-imputabili socialmente pericolosi e soggetti non imputabili socialmente pericolosi

PROFILI GARANTISTICI DELLA DISCIPLINA

- **Principio di legalità** → art. 25, comma 3, Cost. → «nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge»
- **Art. 200 c.p. (*tempus regit actum*)** → «1. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge **in vigore** al tempo della loro **applicazione**. 2. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione»
- **Interpretazione costituzionalmente orientata** → l'art. 200 si riferisce alla sola eventualità che una legge successiva disciplina in maniera diversa mere **modalità esecutive** di una misura di sicurezza già legislativamente prevista al momento della commissione del fatto

